

ANCE TRIESTE

**FENEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA - CGIL**

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

**per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini
operanti nella provincia di Trieste**

Integrativo al CCNL 19 aprile 2010

Trieste, 12 settembre 2013

INDICE

Premessa

PARTE PRIMA - RELAZIONI SINDACALI

Articolo		Pag.
1	TEMPI E PROCEDURE DEL CONFRONTO FRA LE PARTI A LIVELLO PROVINCIALE	2
2	OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI	2
3	SISTEMA INFORMATIVO ENTI BILATERALI	3
4	PROCEDURE RELATIVE ALLE NOMINE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI BILATERALI	4
5	DIRITTI DI INFORMAZIONE – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	5
6	MODALITÀ DI APPLICAZIONE NORMATIVA SUI DIRITTI SINDACALI	6
7	TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE	6

PARTE SECONDA – NORMATIVA

8	ORARIO DI LAVORO	7
9	AMBIENTE DI LAVORO	7
10	PASTO CALDO – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	8
11	LAVORO A COTTIMO	9
12	INDUMENTI DI LAVORO	9
13	FERIE E PERMESSI	10
14	TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA MODALITÀ DI ATTUAZIONE	11
15	TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E PERIODO DI CARENZA	11
16	TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE E PERIODO DI CARENZA	12

PARTE TERZA – TRATTAMENTO ECONOMICO

17	INDENNITÀ LAVORI SPECIALI E DISAGIATI	12
18	INDENNITÀ DI TRASFERTA	14
19	INDENNITÀ AUTISTI	15
20	INDENNITÀ DI TRASPORTO	16
21	QUOTE SINDACALI (DELEGHE)	17
22	INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE	17
23	PREMIO DI PRODUZIONE	18
24	ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE	18
25	CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE	18
26	RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE REGOLARI	19
27	PRESTAZIONI CONTRATTUALI LOCALI	20
28	MODALITÀ EROGAZIONI SALARIALI	21
29	VALIDITÀ E DURATA	21

ALLEGATI

1	Verbale accordo controversie
2	Modello Inail art. 70
3	Elenco comuni basso, medio , alto Friuli

STIPULA DI CONTRATTO

Il giorno 12 settembre 2013 in Trieste

Tra

Ance Trieste rappresentata dal presidente pro tempore Donatello Cividin e dal vice presidente Marino Benussi

e

il Sindacato provinciale FENEAL UIL di Trieste, rappresentato da Marco Dessanti,
il Sindacato provinciale FILCA CISL di Trieste, rappresentato da Giorgio Lazzarini,
il Sindacato provinciale FILLEA CGIL di Trieste, rappresentato da Marino Romito

visti

il CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese industriali edili e affini
il Contratto integrativo provinciale 11 aprile 2008

Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edile, integrativo del CCNL per l'industria edile 19 aprile 2010, a valere nella provincia di Trieste per le imprese industriali edili e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa

Le Parti sottoscritte ribadiscono e concordano sul fatto che l'edilizia sia uno dei comparti con maggior effetto moltiplicatore degli investimenti e dell'occupazione e fra quelli maggiormente in grado di trainare lo sviluppo intervenendo sui fondamentali fattori di attivazione della crescita e del rilancio economico .

Ritengono che la gravità della situazione in cui versano le imprese di costruzione ed i lavoratori edili della provincia di Trieste imponga l'adozione di scelte ed interventi straordinari delle Parti sociali al fine di contenere gli effetti della crisi in un'ottica di salvaguardia del Sistema locale delle costruzioni ed in una prospettiva di mantenimento, riqualificazione e se possibile di rafforzamento delle professionalità delle imprese e dei lavoratori, al fine di arginare la dispersione del considerevole patrimonio di capacità, risorse, capitale umano e tecnico che il territorio è in grado di esprimere;

In considerazione della congiuntura economica degli ultimi anni e delle modifiche strutturali che questa ha determinato e sta determinando nel comparto, nelle more delle determinazioni che verranno assunte in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010, preso atto della centralità e delle competenze proprie della Bilateralità di settore, le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad avviare una comune ed attenta riflessione mirata all'ottimizzazione ed alla razionalizzazione dei servizi e dell'attività degli Organismi bilaterali in relazione alle mutate esigenze della categoria, nell'obiettivo di poter fornire le più adeguate risposte alle istanze delle imprese e dei lavoratori.

 1

ART. 1

TEMPI E PROCEDURE DEL CONFRONTO FRA LE PARTI A LIVELLO PROVINCIALE

Nel riconfermare l'impianto relazionale previsto dall'art. 38 del CCNL 19 aprile 2010 si conviene che, fra le Parti firmatarie del presente contratto si svolga, in via ordinaria, un incontro all'anno indicativamente nel mese di giugno.

L'incontro sarà utilizzato per effettuare una valutazione congiunta e complessiva dell'andamento del settore nonché per compiere una verifica sull'attuazione da parte degli Enti bilaterali delle decisioni assunte dalle Parti stesse nel Contratto Provinciale e/o in altre Intese.

I temi oggetto del confronto riguarderanno in particolare:

1. il mercato del lavoro;
2. la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
3. la formazione;
4. la sicurezza e salute dei lavoratori;
5. l'esame dell'attività degli Enti Bilaterali e l'analisi dei bilanci degli Enti stessi.
6. l'esame dell'andamento dei parametri dell'E.V.R.

Gli organi ed i direttori dei settori degli Enti saranno incaricati di predisporre apposite relazioni e documentazione sulle materie di rispettiva competenza che verranno formalizzate alle Parti almeno 15 giorni prima dell'incontro. Si concorda che ANCE Trieste invierà apposita comunicazione agli Enti citati sullo svolgimento dell'incontro. A discrezione delle Parti, i direttori degli Enti interessati potranno essere invitati a relazionare sui dati forniti alle Parti medesime.

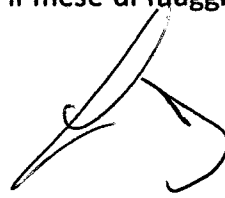
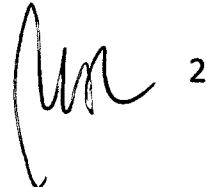
Su richiesta motivata di una delle Parti potranno svolgersi ulteriori incontri. Si conviene che alla richiesta di incontro venga data risposta entro 7 giorni.

ART.2

OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

Viene istituito, presso la Cassa Edile di Trieste, l' "Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" che fornirà alle Parti sociali tutte le informazioni utili richieste per il confronto sociale e alla definizione di una politica industriale.

La Cassa Edile invierà tramite posta elettronica certificata entro il mese di maggio alle Parti sociali firmatarie del presente Contratto report riguardanti:


 2

- le Imprese iscritte suddivise per caratteristiche strutturali;
- le Imprese edili iscritte alla CCIAA;
- il numero e la dimensione dei cantieri attivi e loro caratteristiche;
- il numero e la qualità del personale impiegato complessivamente;
- l'emissione, il monitoraggio delle procedure e dei termini di rilascio del Durc e l'analisi delle situazioni di non congruità;
- il numero e la dimensione dei subappalti in essere nel periodo monitorato con l'evidenza del numero e la qualità del personale impiegato;
- il numero, la dimensione e la tipologia degli appalti pubblici in essere nel periodo considerato.

Si impegna pertanto la Cassa Edile a definire con l'Edilmaster Scuola Edile e il CPT tutte le più utili sinergie per realizzare non solo con efficienza e razionalità l'Osservatorio suddetto ma anche per ricercare e definire le necessarie economie di scala.

ART. 3

SISTEMA INFORMATIVO ENTI BILATERALI

Fermi restando gli obblighi previsti dal CCNL, a fronte dei molteplici compiti assegnati dagli Accordi agli Enti bilaterali e delle dinamiche riscontrate, si ritiene utile definire le seguenti coordinate per garantire un efficace e razionale flusso delle informazioni fra gli stessi e le Parti sociali.

- A) Gli Enti sono tenuti ad inviare preventivamente alle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale le circolari predisposte per imprese e lavoratori e ne cureranno la pubblicazione sul proprio sito.
- B) In caso di difficoltà interpretative su disposti contrattuali e/o regolamentari le Direzioni della Cassa Edile e degli altri Enti formalizzano appositi quesiti alle Organizzazioni territoriali firmatarie dei Contratti.
- C) La Cassa Edile e gli altri Enti bilaterali forniscono, attraverso i propri rappresentanti, alle Associazioni costitutive, tutte le informazioni sulle proprie attività che consentono alle stesse di esercitare le prerogative derivanti dagli Accordi contrattuali.
- E) Si impegna il Direttore della Cassa Edile - in occasione della predisposizione dei Bilanci Consuntivi - a definire apposito allegato in cui evidenzia gli adempimenti assegnati agli Enti e lo stato della loro realizzazione.

Nota a verbale



Resta inteso che le comunicazioni di cui al punto A) dovranno venir viste, prima del loro invio, dai rispettivi comitati di Presidenza.

ART. 4

PROCEDURE RELATIVE ALLE NOMINE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI BILATERALI

Al fine di chiarire vari aspetti procedurali e gli adempimenti in capo ai vari soggetti si conviene:

- A) I Presidenti degli Enti o in caso di impedimento i Vice presidenti incaricano il Direttore della Cassa edile di formalizzare alle Parti sociali partecipanti al sistema bilaterale le scadenze degli organi sociali previste dai rispettivi Statuti con 30 giorni di anticipo. Nella nota verrà indicato il numero di componenti da designare da parte di ogni Associazione con riguardo ai disposti statutari dei singoli Enti.
- B) le Parti sociali nomineranno i propri rappresentanti al massimo entro 10 giorni dalla scadenza dell'organo onde consentire la pienezza delle funzioni statuarie. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate a tutte le Parti sociali entro la data di scadenza dell'organo da rinnovare.
- C) le lettere di nomina, firmate dai legali rappresentanti delle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale, oltre ad essere inviate al Presidente dell'Ente in oggetto saranno inviate per conoscenza alle altre Associazioni sociali.
- D) per il rinnovo di Presidenti e di Vice Presidenti i soci fondatori si impegnano a formalizzare le nomine di propria competenza oltre che agli Enti per conoscenza alle Associazioni partecipanti al sistema bilaterale.
- E) le Organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL si impegnano, inoltre, ad inviare con lettera congiunta la nomina relativa alla Vice presidenza.

Al fine di agevolare gli adempimenti si evidenziano le date delle prossime scadenze degli organi degli Enti bilaterali :

Cassa Edile: Comitato di Gestione: 30/06/2014

Consiglio Generale: 30/06/2014

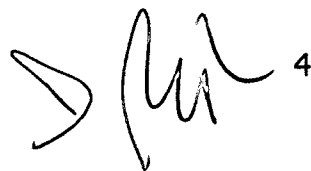
Presidente: 30/06/2014

Vice Presidente: 30/06/2014

Scuola Edile: C.d.A.: 30/06/2014

Presidente: 30/06/2014

Vice Presidente: 30/06/2014

 4

C.P.T.:	C.d.A.:	30/06/2014
	Presidente:	30/06/2014
	Vice Presidente:	30/06/2014

Il Direttore della Cassa Edile tiene l'evidenza delle nomine effettuate e delle scadenze degli Organi di tutti gli Enti.

ART. 5

DIRITTI DI INFORMAZIONE – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Viste le norme vigenti che regolano l'appalto e il subappalto e fermo restando l'impegno per l'applicazione integrale degli articoli 13 e 14 del CCNL del 19 aprile 2010, è fatto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 14 del vigente CCNL, oltre che alla Cassa Edile, ai delegati di cantiere e/o alla FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL provinciale, e/o affiggendo copia all'albo sindacale così come da fac simile allegato al presente CCPL.

Detta comunicazione, che conterrà l'esatta e completa denominazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nonché l'indicazione delle opere oggetto dell'appalto o del subappalto, sarà effettuata con almeno sette giorni di preavviso rispetto all'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio dei medesimi.

Laddove non diversamente previsto ed autonomamente attuato, l'impresa appaltante assicurerà anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locale spogliatoio, refettorio, mensa...) a servizio dei propri dipendenti.

Nell'ambito dei diritti sindacali stabiliti dal CCNL 19 aprile 2010 e dai contratti integrativi territoriali, i lavoratori edili delle imprese appaltatrici e subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente Accordo.

Con riferimento alle disposizioni degli art. 13 e 14 del CCNL 19 aprile 2010, le Parti firmatarie del presente Accordo danno mandato alla Cassa Edile di adottare le necessarie determinazioni per consentire alle Parti stesse l'accesso alle comunicazioni delle imprese in materia di appalto e/o subappalto.

A tal fine la Cassa Edile provvederà a trasmettere tramite posta elettronica certificata alle Parti firmatarie del presente Contratto con periodicità almeno mensile l'elenco delle denunce di nuovo lavoro pervenute nel mese precedente.



ART. 6

MODALITÀ DI APPLICAZIONE NORMATIVA SUI DIRITTI SINDACALI

In riferimento al disposto della Legge 300/70 nonché del CCNL 19 aprile 2010, artt. 103 – 104 – 105 – 106 e 107 si conviene quanto segue:

- a) A tutte le Imprese è fatto obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali un Albo per le comunicazioni sindacali preferibilmente nel refettorio e/o spogliatoio. Nelle sedi fisse delle Imprese più grandi (magazzini/uffici) verrà concordato la collocazione – tra la Direzione e le organizzazioni sindacali provinciali.
- b) Nelle Imprese o cantieri con più di 50 dipendenti le RSU o RSA hanno diritto di usufruire, ove ne facciamo richiesta, di un locale idoneo per l'espletamento dei loro compiti.
- c) In tutte le unità produttive (Imprese o singoli cantieri) i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione dei problemi sindacali durante l'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue retribuite, nonché fuori dell'orario di lavoro.

Viste le caratteristiche del settore potranno svolgersi su indicazione delle RSU o delle organizzazioni sindacali provinciali:

- assemblee di cantiere a cui potranno partecipare tutti i lavoratori sia delle Imprese operatrici che subappaltatrici ivi operanti.
 - assemblee territoriali, a cui potranno partecipare lavoratori di più Imprese, in tal caso le organizzazioni sindacali provinciali invieranno la comunicazione di indizione dell'assemblea all'Associazione datoriale e alle Direzioni delle singole Imprese.
- d) Fermo restando la disciplina prevista dall'art. 23, Legge 300/70 nonché dall'art. 105 del CCNL 19 aprile 2010 si conviene che ai lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali venga confermato, per l'operato di tale rappresentanza, il cumulo su base trimestrale dei permessi sindacali singolarmente spettanti.

ART. 7

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Qualora insorga controversia individuale sull'applicazione delle disposizioni del CCNL o del CCPL le Parti stipulanti si impegnano a privilegiare ed a far promuovere dalle imprese e dai lavoratori il ricorso all'esperimento di un tentativo di conciliazione presso la sede di Ance Trieste.

Gli aspetti tecnici ed organizzativi per l'attuazione di detta previsione sono definiti nel Protocollo sub allegato n 2.



6

ART. 8

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni per settimana dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto in materia di riposi annui dall'art. 5, lett. B) del CCNL 19 aprile 2010 attraverso la fruizione di permessi individuali retribuiti.

Onde assicurare il reale godimento dei permessi retribuiti individuali, le Imprese comunicheranno agli operai richiedenti le ore di permesso maturate.

Si ribadisce l'obbligo per le Imprese di corrispondere in occasione dei permessi individuali l'anticipazione del trattamento economico per tali permessi nelle forme e con le modalità stabilite dal CCNL 19 aprile 2010.

Nota a verbale

Le Parti concordano nel rilevare che l'uso improprio dei contratti part-time possa essere un elemento utilizzato per una scorretta concorrenza a danno sia delle imprese virtuose sia dei lavoratori e ribadiscono che l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale, nei limiti di legge e di contratto.

ART. 9

AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, è obbligo delle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;
- b) un locale distinto ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi e sufficientemente areato nei mesi caldi;
- c) servizi igienici – sanitari con acqua corrente fredda e calda;
- d) eventuali attrezzature necessarie al servizio mensa e/o pasto caldo;

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio lavorativo del cantiere e comunque non oltre 15 giorni, purché il cantiere abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla sua durata.

Si riconferma la disponibilità delle Parti ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.



ART.10

PASTO CALDO – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro nel settore edile nella provincia di Trieste equiparandole - per quanto possibile - agli altri comparti industriali, si riconosce la necessità di garantire e privilegiare il diritto alla fruizione del pasto caldo in cantiere.

Le imprese sono pertanto tenute, a partire dal 01/06/08, a fornire a tutti gli operai ed impiegati tecnici di cantiere, tramite il convenzionamento con apposita società di ristoro collettivo, un pasto caldo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane ovvero di altra composizione ma di analogo apporto calorico.

Qualora condizioni oggettive, anche riferite alla collocazione logistica del cantiere, non consentano di attivare il servizio del pasto caldo veicolato presso il cantiere, le imprese saranno tenute ad assicurare il servizio del pasto caldo presso pubblici esercizi o mense aziendali convenzionate.

A decorrere dal 01/06/08 il costo del pasto caldo, di cui ai precedenti commi, viene stabilito in un importo massimo di 8 euro, al netto dell'Iva a carico dell'impresa, suddiviso nella misura del 75% a carico dell'impresa e il 25% a carico del dipendente.

A decorrere dal 01/01/09 il costo sarà suddiviso nella misura dell'80% a carico dell'impresa e il 20% a carico del dipendente.

A decorrere dal **01/09/2013** nell'impossibilità di attuare il servizio secondo le modalità sopra indicate verrà corrisposta, a scelta del datore di lavoro, un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a 6,00 euro lordi ovvero in alternativa un buono pasto dal valore facciale di 6,00 euro, utilizzabile nel territorio della provincia di Trieste.

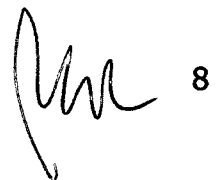
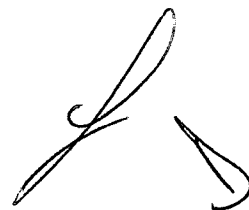
Le Parti si riservano di aggiornare l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa adeguandolo ad eventuali futuri incrementi del limite di esenzione contributiva e fiscale.

Le prestazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte nel caso di presenza giornaliera di almeno quattro ore.

Restano salve le diverse situazioni di miglior favore eventualmente in atto all'entrata in vigore del presente Contratto.

Nota a verbale

Ance Trieste si impegna a stipulare apposita convenzione, di cui fornirà copia alle OO.SS., a favore delle imprese associate per l'affidamento della miglior gestione del servizio "pasto caldo veicolato" di cui trattasi.

 8

ART. 11

LAVORO A COTTIMO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 19 aprile 2010, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicitarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizione della squadra e sarà affissa all'albo di cantiere.

Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature.

Agli operai specificatamente vincolati alle squadre di cottimo in funzione ausiliaria, dovrà essere corrisposta per le ore effettivamente prestate – oltre alla retribuzione – la percentuale minima di cottimo prevista dal vigente CCNL.

Nota a verbale

Con specifico riguardo a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo le parti si impegnano a che non si verifichino situazioni discriminatorie nell'ambito del cantiere.

ART.12

INDUMENTI DI LAVORO

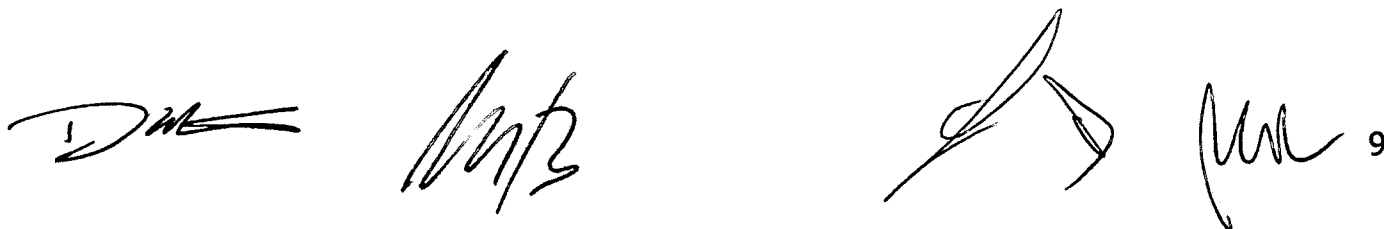
La Cassa Edile di Trieste è tenuta a fornire agli operai iscritti: un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito di lavoro con periodicità annuale; un giubbotto invernale con periodicità triennale.

Nel caso di operai addetti ai lavori di impermeabilizzazione con l'uso di materiali bituminosi, operai addetti ai lavori di pavimentazione stradale, operai addetti all'impianto di betonaggio (tipo ORU) dell'impresa, il ricambio della tuta o abito di lavoro e delle calzature avrà cadenza semestrale.

Il personale riceverà la fornitura degli indumenti di lavoro entro il 31 marzo, sulla base dei moduli d'ordine che l'impresa inoltrerà alla Cassa edile entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero entro il mese successivo all'acquisizione dei lavori ed all'iscrizione alla Cassa medesima.

Qualora nel corso dell'anno gli indumenti e le scarpe di lavoro si rendano inutilizzabili per usura anticipata, o per strappi accidentali, la loro sostituzione verrà fatta immediatamente dalla Cassa Edile, previa restituzione del vestiario e/o scarpe inutilizzabili che verranno successivamente distrutti.

Il personale ha l'obbligo di indossare le forniture della Cassa Edile e di usare i dispositivi di protezione individuale comunque consegnati dall'impresa.



Le Imprese che decidono di NON avvalersi delle forniture di vestiario da parte della Cassa Edile ma vi provvedano autonomamente, applicheranno in ogni caso sul vestiario il Logo della Cassa edile, appositamente fornito a richiesta.

Le imprese che necessitino di vestiario e scarpe con requisiti tecnici particolari in sostituzione della fornitura regolare potranno rifornirsi dalle ditte fornitrici della Cassa Edile stornando il valore della fornitura regolare, fermo restando quanto sopra previsto in merito al Logo della Cassa Edile.

La consegna degli indumenti di lavoro e delle scarpe antinfortunistiche verrà effettuata presso la Sede dell'Impresa oppure, nel caso in cui la stessa abbia sede legale e/o amministrativa al di fuori della provincia, presso il cantiere.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio al vigente "Regolamento vestiario" della Cassa edile. Le modifiche al Regolamento medesimo dovranno essere approvate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile, previa consultazione delle Parti sociali firmatarie del presente contratto.

L'impresa rimane in ogni caso libera di fornire direttamente al proprio personale gli abiti e le scarpe antinfortunistiche fermo restando la fornitura minima prevista dal presente articolo.

ART. 13

FERIE E PERMESSI

In attuazione dell'art. 15 del CCNL 19 aprile 2010, si concorda che nel periodo 1/31 agosto agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo compreso tra Natale e Capodanno.

Qualora, per comprovate esigenze di ordine tecnico e produttivo, sia necessario comunque garantire anche in tali periodi la continuazione dell'attività del cantiere, dovranno essere previste opportune turnazioni tra gli addetti al cantiere medesimo concordate tra Impresa e delegati od operai entro il mese di luglio.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'Impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 15 del CCNL 19 aprile 2010

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratore; le richieste non potranno comunque essere superiori al 25% degli addetti al cantiere se formulate in forma collettiva.

 10

ART. 14

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE

E GRATIFICA NATALIZIA MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 18 del CCNL 19 aprile 2010, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 3) o 4) dell'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010, nonché sul trattamento della festività residue.

Le suddette percentuali complessive risultano così composte rispettivamente:

- gratifica natalizia 10,00%
- ferie 8,50%

L'importo delle percentuali suddette, spettanti ai lavoratori, dovrà essere accantonato da parte delle Imprese presso la Cassa Edile nella misura convenzionale netta del 14,20%.

La Cassa Edile provvederà ad effettuare il pagamento delle somme versate, corrispondenti alle suddette percentuali ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori, due volte l'anno.

Le liquidazioni agli operai, da parte della Cassa Edile avverranno come appresso indicato:

- liquidazione entro il 15 luglio: il pagamento delle quote accantonate nel semestre ottobre/marzo;
- liquidazione entro il 15 dicembre: il pagamento delle quote accantonate nel semestre aprile/settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile.

ART.15

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E PERIODO DI CARENZA

A far data dal **1° settembre 2013**, quale condizione di miglior favore in atto in provincia di Trieste, si stabilisce che nelle tre giornate di carenza l'integrazione al 100% del trattamento di malattia di cui all'art. 26, comma 6, lett. b) del CCNL 19 aprile 2010, decorre sin dal primo giorno della malattia stessa qualora l'evento superi la durata di sei giorni.

Si concorda, in via **sperimentale** fino a capienza del neo istituito Fondo Lavoratori che per i primi due eventi di malattia nell'anno solare trova applicazione sin dal primo giorno il trattamento di cui all'art.26, comma 6, lett. b) del CCNL 19 aprile 2010.



ART. 16

TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE E PERIODO DI CARENZA

Per quanto attiene alle tre giornate di carenza riferite alle prestazioni dell'INAIL nei casi di assenza per infortunio o malattia professionale, la erogazione della prestazione di cui all'art. 27 CCNL 19 aprile 2010 verrà liquidata fin dal 2° giorno di infortunio o malattia professionale all'operaio non in prova. Tra l'altro tale ultimo requisito della prova non deve essere applicato agli infortunati che appartengono stabilmente al settore.

Rimane confermato il completamento al 100% della retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio (1° giorno).

I datori di lavoro anticipano direttamente al lavoratore infortunato le prestazioni indennitarie per l'inabilità temporanea, di competenza INAIL.

Previa istanza allegata al presente contratto da presentare secondo le modalità indicate dall'INAIL, ogni singola Impresa provvede a stipulare con l'Istituto la convenzione prevista dall'art. 70 del Testo Unico n. 1124/1965, al fine di ottenere il rimborso di quanto anticipato al lavoratore.

Le Parti firmatarie del presente contratto interverranno nei confronti dell'Istituto perché assicuri la più sollecita definizione delle pratiche.

PARTE TERZA

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 17

INDENNITA' LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 19 aprile 2010 e ferme restando le modalità di computo e di cumulabilità ivi previste, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio sotto elencate vengono riconosciute, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.



12

Gruppo A Lavori vari

2	Lavori eseguiti con martelli demolitori pneumatici non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	10%
13	Lavori di puntellatura e di demolizione di strutture pericolanti o comunque eseguiti in stabili insicuri	16%
23	Lavori su zattere volanti o di montaggio e smontaggio di impalcature tubolari, zattere su colonne mobili	20%
24	Lavori per la costruzioni di impalcature a castello	11%
25	Lavori di sgombero di neve e ghiaccio nelle vie cittadine	6%
26	Lavori in forni	11%
27	Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione anche su impianti di produzione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura e alla spruzzatura	10%
28	Lavori riconducibili a tecniche alpinistiche, eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili	15%

Gruppo B lavori in galleria

29	Per il personale addetto al fronte di perforazione, ecc. ecc.	55%
30	Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, ecc. ecc.	31%
31	Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione, ecc. ecc.	22%

Gruppo C lavori in cassone ad aria compressa

32	Indennità sotto acqua (palombari e cassonisti)	150%
----	--	------

Gruppo D lavori marittimi

(per il personale regolato dal presente contratto, imbarcato su natanti che escono dal porto)

33	Indennità rischio mine	10%
34	Indennità per i lavori fuori porto	15%
35	Indennità per trasferimento natanti	20%

Nota a verbale

Le OO.SS. avendo constatato una difficile applicazione della normativa su richiamata auspicano un impegno comune a promuoverne il rispetto. Le OO.SS. promuoveranno iniziative di strumentazione dei lavoratori al fine del pieno riconoscimento di quanto pattuito.



13

ART. 18

INDENNITA' DI TRASFERITA

Si concorda che la trasferta, intesa come periodo necessario per raggiungere il luogo di lavoro e farne rientro, sia un disagio effettivo per gli operai che deve essere giustamente indennizzato.

L'indennizzo da corrispondere a tale titolo è riconosciuto in maniera diversificata, in proporzione alle distanze effettivamente percorse.

Vista la specificità della provincia di Trieste, posizionata geograficamente alla estremità della Regione e del territorio nazionale, considerata la gradualità per il raggiungimento delle province vicine, vengono individuate - per definire l'ubicazione dei cantieri ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta - tre fasce di percorrenza, così definite:

- fascia 1) provincia di Gorizia e Slovenia entro il raggio di 40 KM dal confine di Stato.
- fascia 2) provincia di Udine (Medio e Basso Friuli), Slovenia e Croazia entro il raggio di 80 KM dal confine di Stato.
- fascia 3) provincia di Pordenone, provincia di Udine (Alto Friuli), fuori regione Friuli Venezia Giulia, non rientrante nelle fasce precedenti.

L'indennità di trasferta viene riconosciuta per tutti gli operai dipendenti di Imprese aventi sede in Provincia di Trieste e che vengono comandati a prestare la loro opera in località oltre i limiti territoriali della Provincia stessa.

La trasferta non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa, o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni di trasferta, dal **1° settembre 2013** vengono riconosciuti i seguenti valori:

- Fascia 1) 10,60 euro per l'intera giornata – 1,32 euro/ora
- Fascia 2) 11,66 euro per l'intera giornata – 1,46 euro/ora
- Fascia 3) 12,72 euro per l'intera giornata – 1,59 euro/ora

I valori orari sono riconosciuti nel caso di prestazione inferiore alle otto ore ed il tempo di rientro viene computato come prestazione lavorativa.

Le indennità di cui sopra non hanno rilevanza riguardo agli istituti retributivi, contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13° mensilità, premio annuo, festività, ferie, tfr, ecc.), posto che per la loro determinazione le Parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.



14

Nota a verbale

Per il raggiungimento del luogo di lavoro verrà utilizzato un mezzo dell'azienda.

Qualora venisse utilizzato - in via eccezionale - un mezzo privato, al lavoratore che utilizza il proprio mezzo verrà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe A.C.I. correnti.

Il lavoratore che percepisce l'indennità di cui al presente articolo è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro nell'orario stabilito per l'inizio lavoro.

Per quanto riguarda la suddivisione dei Comuni della provincia di Udine in Basso, Medio e Alto Friuli si rimanda all'elenco allegato n. 3 al Contratto.

ART. 19

INDENNITA' AUTISTI

Premesso che i veicoli messi a disposizione dalle Imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge ed idonei alla circolazione secondo le previsioni del Codice della Strada, in caso di incidente occorso nell'ambito dell'espletamento dell'attività lavorativa dal quale derivi un provvedimento di sospensione della patente, all'operaio assunto con mansioni di autista è comunque garantito il posto di lavoro in mansioni di carattere edile o comunque d'interesse dell'impresa, per la durata corrispondente alla sospensione stessa.

Le contravvenzioni, eventualmente comminate all'operaio assunto con mansioni di autista ovvero al dipendente temporaneamente comandato alla guida di un veicolo aziendale, per non idoneità del mezzo, segnalata dallo stesso dipendente, saranno a carico dell'Impresa.

Per contro le contravvenzioni comminate per la violazione delle norme sulla circolazione stradale rimarranno direttamente a carico del trasgressore.

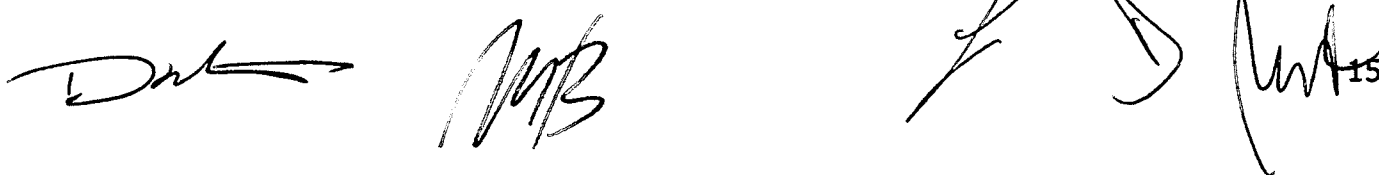
Saranno del pari imputati ai soggetti sopraindicati i danni causati ai mezzi per cattiva conduzione degli stessi.

Gli autisti ed ai dipendenti temporaneamente comandati alla guida dei veicoli aziendali adibiti al trasporto di almeno tre dipendenti ai cantieri fuori Provincia e viceversa l'Impresa riconoscerà un'indennità di guida corrispondente al valore della qualifica dell'autista o del dipendente - temporaneamente comandato alla guida - pari a 1 ora per percorsi da/per la provincia di Gorizia a pari a 2 ore per le altre destinazioni.

L'indennità suddetta sarà corrisposta per ogni giorno di servizio effettivamente prestato e reso oltre l'orario normale di lavoro.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del CCNL 20 maggio 2004, in quanto nella determinazione della predetta indennità è stato tenuto conto dell'incidenza per i titoli di cui gli articoli citati. Inoltre tale importo non rileva ai fini del TFR.

Restano salvi gli eventuali riconoscimenti in atto di maggior favore.



ART 20

INDENNITA' DI TRASPORTO

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo è dovuta ai dipendenti un'indennità non frazionabile giornalmente a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro e viceversa.

La misura dell'indennità è ragguagliata al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di tutta la rete servita dalla Trieste Trasporti.

L'indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore, ai più diversi titoli, per l'intero mese.

Oltre all'abbonamento mensile su tutta la rete Trieste trasporti, ai dipendenti che provengono da fuori provincia verrà corrisposto un importo pari al costo dell'abbonamento ferroviario settimanale per lavoratori, riferito al luogo di residenza del lavoratore stesso.

L'indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore, ai più diversi titoli, per l'intera settimana.

Nel caso in cui la località di residenza del lavoratore non sia servita direttamente dalla rete ferroviaria, al lavoratore verrà corrisposto inoltre un importo pari al costo dell'abbonamento al mezzo pubblico che lo rechi alla località servita dalla rete ferroviaria più prossima alla sua residenza.

La misura delle indennità su indicate dovranno essere automaticamente adeguate ad ogni variazione del costo delle tariffe di abbonamento, adottate dalle singole aziende che gestiscono il servizio di trasporto.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovuti comunque nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto dei dipendenti con mezzi propri.

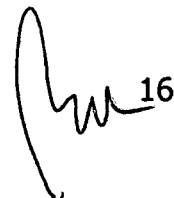
Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle Aziende.

Nota a verbale

Si precisa a chiarimento che le suddette indennità sono state parificate al costo degli abbonamenti dei mezzi pubblici al solo scopo di quantificarle e di ottenere l'automatico aggiornamento.

Vanno comunque corrisposte agli eventi diritto, con le modalità suindicate, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato e senza alcun obbligo di esibire il tesserino di abbonamento o altro.

Considerata la soppressione dell'abbonamento ferroviario settimanale per lavoratori, la misura dell'indennità da corrispondere ai dipendenti che provengono da fuori provincia va calcolata sul costo dell'abbonamento ferroviario mensile ragguagliato al numero delle settimane di effettiva presenza in cantiere.



ART. 21

QUOTE SINDACALI (DELEGHE)

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL 19 aprile 2010 viene confermata la delega attualmente in essere a favore delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nella misura del 0,48% del monte salari (da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità territoriale, elemento variabile della retribuzione, ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività, ex festività ed EDR) pari al 3,15% degli accantonamenti netti effettuati (14,20%) a favore degli operai per ferie, gratifica natalizia presso la Cassa Edile.

Detti importi verranno trattenuti direttamente dalla Cassa Edile (dietro presentazione di delega individuale, sottoscritta dall'operaio e convalidata dall'Organizzazione Sindacale dei lavoratori destinata del contributo) all'atto della liquidazioni semestrali delle prestazioni di cui all'art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 ed attribuiti "pro quota" alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

La delega cessa di avere efficacia con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio medesimo alla Cassa Edile.

La Cassa Edile istituisce nel proprio Bilancio apposito Fondo di riferimento per la determinazione delle spettanze verso le O.O.S.S.

ART. 22

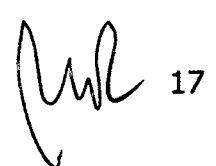
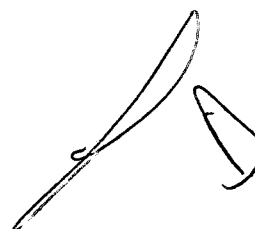
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In conformità a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL 19 aprile 2010 a decorrere dal **1° gennaio 2011** gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale vengono conglobati nell'indennità territoriale di settore per gli operai, che rimane confermata nelle cifre in atto nella provincia di Trieste.

Conseguentemente l'indennità territoriale di settore per le varie categorie degli operai edili a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stabilita nei valori sotto indicati:

- Operaio 4° livello	Euro 1,57 all'ora
- Operaio specializzato - 3° livello	Euro 1,48 all'ora
- Operaio qualificato - 2° livello	Euro 1,32 all'ora
- Operaio comune - 1° livello	Euro 1,13 all'ora
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	Euro 1,02 all'ora
- Custodi guardiani e portinai con alloggio	Euro 0,91 all'ora

Dal 1° gennaio 2011 cessa l'Elemento Economico Territoriale.

 17

ART. 23

PREMIO DI PRODUZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 46 del CCNL 19 aprile 2010 a decorrere dal **1° gennaio 2011** gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale vengono conglobati nel premio di produzione per gli impiegati, che resta fermo nelle cifre in atto nella provincia di Trieste. Conseguentemente il premio di produzione per le varie categorie degli impiegati edili a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stabilito nei valori sotto indicati:

- Quadri-Impiegato I Cat. Super -7° livello	Euro 365,80	al mese
- Impiegato I Categoria - 6° livello	Euro 333,72	al mese
- Impiegato II Categoria - 5° livello	Euro 280,04	al mese
- Assistente tecnico - 4° livello	Euro 256,47	al mese
- Impiegato III Categoria - 3° livello	Euro 236,75	al mese
- Impiegato IV Categoria - 2° livello	Euro 214,15	al mese
- Impiegato IV Categoria - 1° livello	Euro 184,05	al mese

Dal 1° gennaio 2011 cessa l'Elemento Economico Territoriale.

Art. 24

E.V.R. - Elemento Variabile della retribuzione

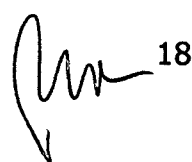
Visti gli articoli 12, 38 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, considerata la grave crisi del comparto delle costruzioni sotto il profilo produttivo ed occupazionale a livello nazionale e provinciale in particolare, le Parti come sopra rappresentate, analizzato e verificato l'andamento negativo degli esercizi utili all'erogazione dell'EVR per gli anni **2011, 2012 e 2013**, constatano che non ci sono i presupposti per l'erogazione dello stesso.

Art. 25

Contributi da versare alla Cassa Edile

In ottemperanza alle disposizioni contrattuali e di legge le imprese a decorrere dal **1° agosto 2013** devono corrispondere alla Cassa Edile di Trieste le aliquote contributive che si riepilogano qui di seguito:

1)	Gestione Cassa Edile	4,35%
a)	Gestione	1,55% di cui 0,01 a carico del lavoratore
b)	Vestiaro	0,55%



18

c)	Malattia e infortuni	1,50%
d)	Prestazioni sanitarie	0,40% di cui 0,10% a carico dal lavoratore
e)	Prestazioni sociali non sanitarie	0,35%
2)	APE (Anzianità professionale edile)	4,20% (fatta salva la riduzione contributiva)
3)	Fondo RLST	0,20% per le imprese sprovviste di RLS interno 0,10% per le imprese provviste di RLS interno
4)	Lavori usuranti e pesanti	0,10%
5)	Edilmaster Scuola Edile	0,35%
6)	Comitato Paritetico Territoriale	0,30%
7)	Quota complessiva di adesione contrattuale	1,9044%

Totale contributi	11,4044% (fatta salva la riduzione contributiva)
Totale contributi per le imprese con RLS interno	11,3044% ("" " "")

Cigo apprendisti

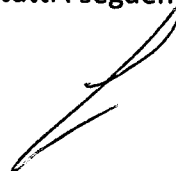
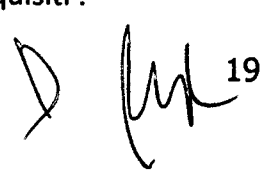
Con riferimento alla prestazione Cigo per eventi meteorologici a favore degli apprendisti operai, istituita dalla Cassa edile in attuazione dell' Accordo provinciale 19 novembre 2009, le Parti confermano i contenuti dell'Intesa citata ed il contributo a carico dei datori di lavoro che impiegano personale operaio con contratto di apprendistato stabilendone la misura **dell'1,30%** da applicarsi sull'imponibile contributivo degli apprendisti operai in forza, fino a diversa determinazione da assumersi in base all'andamento della gestione medesima, in apposito incontro previsto entro la data del **15 febbraio 2014**.

Art.26

Riduzione contributiva per le imprese regolari

Considerata l'attuale e perdurante congiuntura economica fortemente negativa per le imprese del locale comparto delle costruzioni, riconosciuta la necessità di perseguire il contrasto del lavoro sommerso o irregolare, le Parti sociali convengono sull'opportunità di adottare nel contempo misure di premialità a favore delle imprese virtuose sotto il profilo della correttezza, regolarità e tempestività negli adempimenti contributivi alla locale Cassa Edile anche in applicazione delle disposizioni regolamentari in vigore, nella formazione e nell'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione.

In via sperimentale per la durata di un anno a decorrere dal **1° agosto 2013 fino al 31 luglio 2014**, si conviene di istituire un riconoscimento premiale consistente nella riduzione dell' aliquota contributiva APE a favore delle singole imprese in possesso di tutti i seguenti requisiti :

    19

- 1) Iscrizione alla Cassa edile di Trieste da almeno 36 mesi, in annualità Cassa Edile (ottobre-settembre);
- 2) Regolarità nella tempistica dei versamenti, come da Regolamento della Cassa edile;
- 3) Regolarità temporale nella presentazione del MUT (Modulo Unico Telematico);
- 4) Avere fatto regolarmente svolgere i corsi preassuntivi delle 16 ore ai lavoratori al primo ingresso nel settore e provveduto all'erogazione della formazione degli apprendisti e degli RLS;
- 5) Avere espressamente richiesto ovvero avere acconsentito all'accesso nei propri cantieri dei tecnici del CPT con verbali finali riportanti esito positivo;
- 6) Regolarità nei versamenti al Fondo RLST ovvero segnalazione al CPT del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, completa della documentazione prevista;
- 7) Avere regolarmente denunciato alla Cassa edile un numero di ore di lavoro come previste da contratto, dalla normativa vigente e dalle circolari CNCE;
- 8) Durc della Cassa edile di Trieste regolare.

Le Parti firmatarie danno mandato alla Cassa Edile di definire le modalità attuative con apposito Regolamento interno da sottoporre all'approvazione delle Parti stesse. La Cassa edile analizzerà i presupposti per l'applicazione della riduzione contributiva con riferimento ai semestri **aprile 2012-marzo 2013** e fatti salvi casi particolari che potranno essere oggetto di analisi da parte dell'Ufficio di Presidenza Cassa Edile comunicherà alle imprese in possesso dei medesimi la riduzione contributiva consistente nell'abbattimento di 4 punti percentuali sulla contribuzione APE, con applicazione a decorrere dal **1° agosto 2013**, nei limiti della capienza economica prevista, fatta salva la regolarità dei versamenti correnti.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il **15 aprile 2014** per valutare l'eventuale mantenimento della riduzione contributiva sperimentale per le imprese regolari, verificata la compatibilità economica in relazione all'andamento della gestione complessiva della Cassa edile.

ART.27

PRESTAZIONI CONTRATTUALI LOCALI

Le prestazioni contrattuali locali vengono erogate dalla Cassa Edile in base a quanto stabilito dall'apposito Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile, previa consultazione delle Parti sociali firmatarie del presente contratto.



ART.28

MODALITA' EROGAZIONI SALARIALI

A far data dall'entrata in vigore ed a parziale modifica di quanto previsto dal CCNL 19 aprile 2010, agli operai dipendenti dalle Imprese operanti nella provincia di Trieste la paga verrà liquidata al mese, con la corresponsione di un acconto entro il venti del mese pari al 90 per cento delle loro spettanze.

Il pagamento della retribuzione complessiva dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dalla scadenza del mese di pertinenza.

ART.29

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto integrativo del CCNL 19 aprile 2010 è valido ed efficace per tutto il territorio della provincia di Trieste dal **1° settembre 2013 fino al 31 dicembre 2013**, fatte salve le diverse decorrenze stabilite in singoli articoli.

Il presente Contratto sostituisce gli Accordi precedentemente pattuiti ed espressamente citati e rimarrà comunque in vigore sino alla pattuizione del prossimo Contratto integrativo provinciale, salvo eventuali modificazioni derivanti da Intese stipulate in sede nazionale che le Parti firmatarie si impegnano a recepire tempestivamente.

Le Parti si impegnano ad avviare entro il 15 ottobre 2013 il percorso di attualizzazione dei Protocolli Mercato del lavoro e regolarità, Protocollo in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e sugli Enti Bilaterali in edilizia sottoscritti in data 11 aprile 2008, comunque nel rispetto delle determinazioni nazionali eventualmente sopraggiunte.

Letto, approvato e sottoscritto

ANCE Trieste

Donatello Cividin

Marino Benussi

FENEAL - UIL di Trieste

Marco Dessanti

FILCA - CISL di Trieste

Giorgio Lazzarini

FILLEA- CGIL di Trieste

Marino Romito

Trieste, 12 settembre 2013

ALLEGATO n° 1

VERBALE DI ACCORDO CONTROVERSIE

Considerato che l'attività di composizione delle controversie di lavoro, anche individuali, rientra tra i compiti istituzionali delle Associazioni sindacali, ANCE Trieste rappresentata dal suo Presidente pro tempore Donatello Cividin ed il Vicepresidente Marino Benussi

e

il Sindacato provinciale FENEAL UIL di Trieste, rappresentato da Marco Dessanti;

il Sindacato provinciale FILCA CISL di Trieste, rappresentato da Giorgio Lazzarini;

il Sindacato provinciale FILLEA CGIL di Trieste, rappresentato da, Marino Romito;

convengono di istituire una Commissione sindacale di conciliazione cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano sottoposte.

La Commissione sindacale di conciliazione è composta da due membri, dei quali uno designato da ANCE Trieste e uno designato dalla Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La commissione ha sede presso ANCE Trieste che svolge le funzioni di segreteria con i compiti previsti dal presente Accordo.

Il lavoratore che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti nei confronti di una Azienda associata ad ANCE Trieste può, tramite l'Organizzazione sindacale alla quale conferisce mandato, ricorrere alla Commissione sindacale di conciliazione con richiesta scritta indirizzata alla Segreteria della Commissione.

Copia dell'istanza deve essere trasmessa contemporaneamente all'Azienda interessata.

L'istanza deve contenere l'indicazione delle Parti e dell'oggetto della controversia, nonché la designazione del Componente della Commissione di parte sindacale.

Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia l'Azienda.

A seguito di tale richiesta ANCE Trieste convoca, di norma entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un incontro con le Parti interessate avente ad oggetto l'esame della controversia ed il tentativo di conciliazione, designando contestualmente il proprio componente della Commissione.

In assenza di rapporto associativo o di mandato, la Segreteria comunicherà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, all'Organizzazione sindacale richiedente la non esperibilità del tentativo di conciliazione.

La Commissione procede con libertà di forme; può fissare ulteriori riunioni e deve espletare il tentativo di conciliazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo si intende esperito ad ogni effetto.

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, terzo comma, del c.p.c.

La sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del lavoratore e del datore di lavoro con l'assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 411, terzo comma del c.p.c., rende irrilevante qualsiasi discostamento dalle procedure previste dal presente Accordo.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

Le Parti, quando è possibile, possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.

Il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso lo Sportello del Lavoro Funzione Conflitti del Lavoro della provincia di Trieste, a cura della Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, comma 3, c.p.c.

Copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle Parti contestualmente alla sottoscrizione.

In presenza di eventuali difformità interpretative del presente Accordo, le Parti firmatarie si incontreranno per effettuare i necessari chiarimenti.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata da una delle Parti firmatarie almeno un mese prima della scadenza.

INAIL

ALL'INAIL DI

VIA

CAP

PROVINCIA**CODICE FISCALE DITTA**[illegible]

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 70 T.U. 1124/65

DECORRENZA DELLA RICHIESTA

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

RAGIONE SOCIALE[illegible]

Questa Ditta, considerato che anticipa l'indennità per inabilità temporanea ai propri dipendenti,

CHIEDE

l'applicazione dell'art. 70, 3° comma del T.U. n. 1124/65 per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Si impegna inoltre, qualora l'indennità di temporanea erogata da codesto Istituto superi il 100% della normale retribuzione dovuta alla scrivente, a corrispondere regolarmente la differenza ai lavoratori infortunati.

Inviare eventuale corrispondenza al seguente indirizzo:

VIA.PIAZZA, .. (vedi istruzioni)

[illegible]

No. 10

--	--	--	--

COD. ISTAT (facoltativo)

--	--	--	--	--

CAP

--	--	--	--	--

COMUNE[illegible]

PROV

--	--

NAZIONE (V. (stuz))

--	--

E-MAIL

	@	
--	---	--

N° DI TELEFONO

[illegible]

PRESSO

[illegible]

RISERVATA INAIL

**DATA DI PRESENTAZIONE O
SPEDIZIONE**

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



mk

[Signature]

Allegato 3

BASSO FRIULI

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

MEDIO FRIULI

Attimis, Basiliano, Bertiole, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Grimacco, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragnogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Varmo.

ALTO FRIULI

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegn, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato, Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

